

Capotostti: riflettere sulla decadenza È una legge nuova

di VIRGINIA PICCOLILLO

A PAGINA 5

» **L'intervista** Il presidente emerito della Corte costituzionale: non condivido Sisto, ma la sua non è un'eresia

Capotostti: norme nuove, bisogna ragionarci «Ci sono tesi contrapposte, su questo tema il Parlamento è sovrano»

ROMA — «Che la cosiddetta legge Severino non possa essere retroattiva o debba scattare l'indulto, come l'onorevole Sisto ha sostenuto sul *Corriere*, non è un'eresia. Io non la condivido. Ma la norma è nuova, priva di giurisprudenza consolidata, vale la pena ragionarci. Fermo restando poi che su questo tema il Parlamento è sovrano». Piero Alberto Capotostti, presidente emerito della Corte costituzionale, invita alla prudenza.

Perché?

«Quando le norme incidono su diritti garantiti dalla Costituzione, come quello ad essere votati e ad esercitare la funzione parlamentare dobbiamo cercare di darne una lettura conforme alla Carta. E qui ci sono due tesi contrapposte».

La norma non è chiara?

«Altroché. È chiarissima. Ma ci sono problemi interpretativi, perché non ci sono precedenti».

E il consiglio di Stato che ha escluso un candidato in Molise?

«L'onorevole Sisto dice che un ca-
so non fa giurisprudenza e in questo mi trova d'accordo».

Cosa invece non condivide? Che l'incandidabilità sia una misura di carattere penale perché afflittiva e derivante da una condanna?

«Sì, perché penso che il problema sia mal posto. Io credo che l'incandidabilità, non prevista dalla Costituzione, debba essere ricondotta, se bene sia più dura, alla grande famiglia dell'ineleggibilità e nettamente distinta dalla interdizione dei pub-

blici uffici che ha una portata molto più ampia nelle restrizioni che im-
pone».

E quindi?

«E quindi l'interdizione è una sanzione di carattere penale, l'incan-
didabilità credo sia solo una misura limitativa del-
l'elettorato pas-
sivo. E non es-
sendo una san-
zione di carattere penale sostan-
ziale, secondo me, può essere applicata a fatti avvenuti prima della legge Seve-
rino come quelli contestati al se-
natore Berlusconi».

Se non è di carattere penale può essere sottoposta all'indulto?

«Anche questa tesi del condono, che estinguerebbe i primi tre anni della pena lasciandone uno solo e pertanto non rientrerebbe nella legge Severino, ha sostenitori autorevo- li. Ma quando il giudice ha letto la sentenza ha stabilito la pena di 4 an- ni. L'applicazione dell'indulto è un fatto esterno. È la gravità della con-
danna che il Parlamento con questa legge ha voluto sanzionare. Si vole-
vano rendere le liste "pulite". Ricor-
da?».

La giunta del Senato che giudi-
cherà sulla decadenza da parla-
mentare di Silvio Berlusconi dovrà tenerne conto?

«Ecco, questo no. Non necessaria-
mente. L'ultima decisione spetta al

Senato. La giunta farà una proposta all'aula che la voterà. E noi dovremo prenderne atto».

Giurisprudenza o meno?

«Sembra logico che il Senato prenda atto della sentenza della Cas-
sazione. Ma il parlamento è sovrano sulla materia dei parlamentari in ca-
rica. Per assurdo potrebbe anche de-
cidere che al Senato ci siano soggetti ineleggibili o incandidabili».

E se optasse per una decisione politica anziché tecnica?

«Non sfugge che, al di là delle di-
scussioni giuridiche, nelle tesi so-
stenute ci siano anche motivi tattici.
Ma la Costituzione stabilisce che su
questo punto ci sia la supremazia del
potere politico-parlamentare per
evitare interferenze del potere giudi-
ziario. A giudicare i parlamentari in
carica può essere solo il Parlamen-
to».

Al di fuori del caso oggi all'esame della giunta ci sono criticità che intravede nella norma?

«Sì. L'incandidabilità è una misu-
ra che incide sul diritto costituzio-
nalmente tutelato ad accedere alle
cariche eletive e quindi la sua appli-
cazione dovrebbe essere disposta da
un giudice».

Non lo è, secondo la norma?

«No. L'ufficio centrale elettorale che decide sulle candidature, pur composto da magistrati, è soltanto un organo amministrativo. E se, co-
me dicevamo, l'intento della norma è di fare liste "pulite", la "pulizia" do-
vrebbe essere affidata a un giudice».

Virginia Piccolillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il caso Molise
La decisione del
Consiglio di Stato in
Molise? Un caso
non fa giurisprudenza**

“

Punti critici
In realtà l'applicazione
dell'incandidabilità
dovrebbe essere
disposta da un giudice

Chi è**Giurista**

Piero Alberto Capotosti (foto Marchi), 71 anni, giurista, è presidente emerito della Corte costituzionale, che ha guidato dal marzo



al novembre del 2005. Dal 1994 al 1996 è stato anche componente e vicepresidente del Csm

Docente

Laureato a 20 anni, ordinario di Diritto pubblico alla Sapienza, ha insegnato negli atenei di Macerata, Siena, Roma Tor Vergata, alla Luiss, e alla Scuola superiore della Pubblica amministrazione.

CORRIERE DELLA SERA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.